



Comune di Bogogno (NO)

Ravvedimento Operoso

Oggetto	Ravvedimento operoso
Unità Organizzativa Responsabile dell'istruttoria	Ufficio Tributi Piazza dott. Orazio Palumbo n. 5 – Primo Piano e-mail: ragioneria@comune.bogogno.no.it PEC: ragioneria.bogogno@cert.ruparpiemonte.it Apertura al Pubblico: Lunedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00 Mercoledì dalle ore 10:30 alle ore 13:00 Venerdì dalle ore 10:30 alle ore 13:00
Nome Responsabile Procedimento	Ferrari Rag. Marta Telefono: 0322-808805 int. 3 e-mail: ragioneria@comune.bogogno.no.it PEC: ragioneria.bogogno@cert.ruparpiemonte.it
Descrizione	<p>Per chi, per vari motivi, non ha potuto pagare le rate dell'IMU, TASI o TARI entro le scadenze stabilite, è possibile ovviare a tale ritardo utilizzando l'istituto giuridico del Ravvedimento Operoso.</p> <p>Il Ravvedimento operoso consente al contribuente di pagare l'imposta dovuta con una piccola sanzione, ridotta rispetto alla sanzione normale. A seconda del ritardo il contribuente potrà pagare sanzioni ridotte ed interessi sulla base del numero di giorni di ritardo.</p> <p>Il ravvedimento operoso è disciplinato dall'Articolo 13 del decreto legislativo 472/97</p> <p>Il ravvedimento operoso è utilizzabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.</p> <p>In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli all'imposta e quindi con lo stesso codice tributo.</p> <p>Ci sono quattro tipologie di ravvedimento (il "Ravvedimento Medio" è stato introdotto dalla Legge di Stabilità 2015) di cui le</p>

	<p>prime tre modificate nell'entità della sanzione dal DLgs 158/2015:</p> <p>Ravvedimento Sprint: prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta entro 14 giorni dalla scadenza con una sanzione dello 0,1% giornaliero (in precedenza era 0,2%) del valore dell'imposta più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.</p> <p>Ravvedimento Breve: applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo, prevede una sanzione fissa del 1,5% (in precedenza era 3%) dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.</p> <p>Ravvedimento Medio: è applicabile dopo il 30° giorno di ritardo fino al 90° giorno, e prevede una sanzione fissa del 1,67% (in precedenza era 3,33% - sanzione minima ridotta ad 1/9) dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale (Comma 637 Legge di Stabilità 2015).</p> <p>Ravvedimento Lungo: è applicabile dopo il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione. In mancanza di Dichiarazione, nei casi in cui non c'è nuova dichiarazione, la data di riferimento è quella della scadenza del versamento. Prevede una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.</p>
Presupposto	Non aver potuto pagare le rate dell'IMU, TASI o TARI entro le scadenze stabilite, è possibile ovviare a tale ritardo utilizzando l'istituto giuridico del Ravvedimento Operoso
Soggetti passivi	Chi, per vari motivi, non ha potuto pagare le rate dell'IMU, TASI o TARI entro le scadenze stabilite, è possibile ovviare a tale ritardo utilizzando l'istituto giuridico del Ravvedimento Operoso
Come fare	https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=A929